

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3289

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BREGANZE, PENNACCHINI, MIGLIORI, BOSISIO, MARIA ELETTA  
MARTINI, AMATUCCI, TENAGLIA, ZUGNO, BARONI, BALDI, ARMANI,  
RUFFINI, GASCO, SGARLATA**

*Presentata il 6 luglio 1966*

Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Discutendosi il recentissimo progetto di delegazione al Capo dello Stato per la concessione di amnistia e indulto, si è auspicato tra l'altro che parallelo provvedimento abbia a studiarsi con riferimento alle violazioni delle leggi finanziarie non costituenti reato.

È noto infatti come il decreto presidenziale, che appunto ha concesso amnistia e indulto abbia contemplato anche varie violazioni di carattere tributario, sia pure di contenuta entità; per sua natura, tuttavia, non poteva riferirsi che a fatti costituenti reato.

È ben noto per converso come la legislazione tributaria preveda numerose ipotesi che costituiscono illeciti di natura diversa: e, come tali, sanzionate con soprattasse o pene pecuniarie.

Ora, appare rispondere a criteri di equità che anche tali fattispecie vengano prese in considerazione: ovviamente con quelle garanzie e con quei limiti che anche precedenti esperienze hanno suggerito e collaudato.

In tal senso ci sembra non inutile richiamare espressamente quanto significava, nel suo esordio, la relazione al disegno governativo dell'8 ottobre 1963 (stampati n. 177 del Senato e 587 della Camera): disegno divenuto poi la legge del 31 successivo n. 1458. Quel testo così in proposito si esprimeva: « motivi

di ordine equitativo hanno sempre consigliato il Governo, ogniquale volta è stato emanato un provvedimento di amnistia e di indulto concernente anche i reati finanziari, a presentare un disegno di legge inteso a condonare, entro determinati limiti e sotto condizioni atte a garantire i superiori interessi dell'amministrazione, le sanzioni di contenuto pecuniario, non aventi natura penale, relative alle inflazioni previste dalle singole leggi tributarie ».

Si osservava d'altro canto, e successivamente, come il precedente provvedimento in materia — vale a dire la legge 30 luglio 1959, n. 559 — avesse « consentito la sistemazione di numerosissime vertenze pendenti »; si prospettavano altresì le prevedibili « benefiche ripercussioni anche per l'amministrazione e per gli Enti locali, per il fatto che di esso si avvantaggeranno molti contribuenti, con la conseguente definizione di numerosissime controversie e con una immediata e maggiore acquisizione di entrate per l'erario ».

Reputano i proponenti che le stesse ragioni in allora prospettate presentino anche oggi concreto validità. Pertanto prospettano la convenienza che si faccia ora luogo ad analogo provvedimento; anzi — pensando che l'esperienza con il precedente acquisita ne faciliti l'applicazione — ripropongono frattanto

lo stesso testo che in allora il Parlamento ha approvato: salve ovviamente restando quelle possibili varianti che la discussione abbia ora a suggerire.

Potrebbe così, ed eventualmente, prevedersi l'obbligo di corresponsione degli interessi infraquinquennali sui tributi che risultino evasi; ma questo ed altri aspetti potranno appunto trovare adeguato chiarimento in sede di esame.

Quanto al limite temporale di efficacia, sembra sia opportuno — anche qui in analogia al criterio adottato nel 1963 — prevedere la stessa data indicata nel provvedimento di amnistia più recente: vale a dire, e nel caso, quella del 31 gennaio 1966.

Con queste brevi illustrazioni — l'argomento, d'altronde, è noto ai colleghi e di immediata evidenza — si propone l'oggetto alla cortese attenzione della Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).*

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti;

f) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale;

g) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dell'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreché, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dell'esercizio di una professione, di un'arte o di una altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.

#### ART. 2.

*(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette).*

Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempreché, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione dell'accertamento, a norma dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imposte dovute in conseguenza della definizione ai sensi del precedente comma sono iscritte, con ripartizione in sei rate bimestrali, in ruoli straordinari esigibili dalla scadenza bimestrale più vicina.

ART. 3.

*(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).*

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- 1) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;
- 2) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Qualora il pagamento delle dette soprattasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, il condono delle medesime resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute. Ove, alla data della entrata in vigore della presente legge, si è verificata la decadenza della dilazione, questa si considera non avvenuta a condizione che venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e tasse scadute e non pagate nel termine anzidetto di 120 giorni.

Per le violazioni delle norme contenute nell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopracitati.

ART. 4.

*(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di finanza locale).*

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che

vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dovuti ai sensi delle legge sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera f) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

ART. 5.

*(Definitività dei tributi e diritti corrisposti).*

I tributi e i diritti corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessun caso ripetibili.

ART. 6.

*(Limite temporale per l'applicazione del condono).*

Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 gennaio 1966.